

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 050/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 24 novembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00;**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/PADOVA DEL 29.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Modena F.C. di Modena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00;**
- **A NORMA DELL'ART. 53 COMMA 3 NOIF, ANNULLAMENTO DELLE PARTITE FINO A OGGI DISPUTATE AI FINI DELLA CLASSIFICA DEL GIRONE B DEL CAMPIONATO SERIE C 2017/2018,**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/MODENA DEL 05.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 74/DIV del 06.11.2017)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Modena F.C. di Modena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

3. RICORSO DELLA SOCIETA' SICULA LEONZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SICULA LEONZIO/JUVE STABIA DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Siculo Leonzio di Siracusa.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' SIRACUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIRACUSA/PAGANESE DEL 4.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 73/DIV del 06.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Siracusa di Siracusa.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETA' A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/LUCCHESE DEL 3.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 73/DIV del 06.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense di Viterbo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA' RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/PIACENZA DELL'8.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 81/DIV del 09.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. di Piacenza.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 24 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio